

# COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Provincia di Ravenna



## REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DI CUI ALL' ART. 1, COMMA 2 , LETTERA b, LEGGE 112/91

approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 26/02/98 (CORECO n.2032 in data 11/03/98)  
modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 26/04/2004

N\dati\regolam\commerc.doc

**U\Regolamenti\commerc mercato sett**  
**Dischetto n. 3**

## INDICE

### TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART.1, COMMA 2, LETTERA b LEGGE 112/91

ART.1.....	2
ART. 2 - GIORNATE DI SVOLGIMENTO.....	2
ART.3 - MODALITA' DI ACCESSO , SISTEMAZIONE E SGOMBERO .....	2
ART.4 - CIRCOLAZIONE VEICOLARE.....	3
ART.5 - CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MERCE	3
ART.6.- PUBBLICITA' DEI PREZZI E AUTORIZZATORIA .....	4

### TITOLO II - INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 4 LEGGE 112/91 DELLE AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART.1 COMMA 2 LETT. B) LEGGE 112/91

ART.7 - MERCATO DEL MARTEDI' .....	5
ART.8 - MERCATO DEL VENERDI' .....	5
ART 9 - MODALITA' DI TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA.....	6
ART. 10 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI .....	6
ART.11 - VERSAMENTI DOVUTI .....	7
ART .12 - CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ( POSTEGGIO ).....	7
ART. 13 - SUBINGRESSO.....	7
ART. 14 - MODALITA' DI RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZION E O SPOSTAMENTO DEL MERCATO .....	8
ART. 15 - NORME IGENICO SANITARIE.....	8
ART. 16 - RINVIO.....	8

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI PER L' ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL' ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA b LEGGE 112/91**

#### **ART.1**

Per mercato si intende l' afflusso periodico a cadenza settimanale nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di cui all' art. 1 comma 2 , lett. b ) della legge 112/1991 di operatori autorizzati ad esercitare l' attività disciplinata dalla legge .

Il mercato periodico a cadenza settimanale si caratterizza per la tipologia b di cui alla legge 112/1991.

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di funzionamento dei mercati periodici a cadenza settimanale che si svolgono sul territorio del comune di Castel Bolognese.

#### **ART. 2 - GIORNATE DI SVOLGIMENTO**

Il mercato ha luogo ogni settimana nelle giornate di :

MARTEDI' di seguito definito come mercato del martedì , in P.za Bernardi

VENERDI' di seguito definito come mercato del venerdì , in P.za Bernardi, P.za Fanti , P.za Borghi , via Garavini , p.le Roma ( area compresa fra via Mazzolani e il V.le Roma )

I mercati periodici a cadenza settimanale se coincidono con una festività infrasettimanale vengono anticipati al giorno precedente.

Qualora pure il giorno precedente sia festivo , il mercato si farà il giorno successivo .

#### **ART.3 - MODALITA' DI ACCESSO , SISTEMAZIONE E SGOMBERO**

Ai mercati periodici possono partecipare esclusivamente i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche valida nella Regione Emilia Romagna .

I titolari di posteggio entro le ore 8.00 nel periodo dell' ora legale , ed entro le ore 8.30 nel periodo dell' ora solare ,devono risultare presenti con il proprio banco - autoservizio ed attrezzature consentite nell' area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

Il banco dovrà essere debitamente allestito con l' esposizione della merce entro le ore 9.00.

Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 5.30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12.00 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità ( nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero .) Entro le ore 14.00 tutti i posteggiatori devono avere sgomberato l' intera area di mercato in modo che possa essere ripristinato l' uso non mercatale della stessa. I banchi, gli autoservizi , le attrezzature devono essere collocati all' interno dello spazio appositamente assegnato come risultante dalla planimetria particolareggiata allegata al presente atto; non è permesso occupare passi carrabili ed ostruire ingressi di abitazioni o negozi ; in ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento.

#### ***ART.4 - CIRCOLAZIONE VEICOLARE***

Durante lo svolgimento del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell' area destinata al mercato fatti salvi i mezzi di emergenza .  
E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi costituiti dalle corsie.  
I veicoli per il trasporto della merce in uso agli operatori possono sostare nel posteggio assegnato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio.  
I veicoli che non vengono parcheggiati entro il posteggio assegnato o che occupano uno spazio che deborda dalle dimensioni del posteggio devono essere allontanati dall' area del mercato appena terminato lo scarico delle merci e comunque non oltre le ore 9.30.

#### ***ART.5 - CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MERCE***

Il tetto delle attrezzature non dovrà sporgere lateralmente oltre 50 cm dallo spazio assegnato .  
In casi particolari potranno essere autorizzate sporgenze laterali superiori ai 50 cm a condizione che siano ad una altezza dal suolo superiore a ml 2.50 .  
Le merci devono essere esposte all' altezza minima dal suolo di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno ml 2 dal suolo .  
I generi alimentari devono essere esposti e venduti all' altezza e con le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria.  
Esclusivamente ai venditori dei prodotti di cui alle tabelle XIV /C2 limitatamente a: ferramenta , piante e fiori , IX (calzature) e XII è consentita l' esposizione a terra della merce posta in vendita.  
E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con particolari richiami o con il sistema dell'incanto .  
Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l' amplificazione e diffusione dei suoni , fatta eccezione per i venditori di dischi , musicassette , radio , strumenti e articoli musicali che non devono comunque recare disturbo alle attività limitrofe.

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori .

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito .

Con l' uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi , doveri e ragioni connessi all' esercizio dell' attività .

#### ***ART.6.- PUBBLICITA' DEI PREZZI E AUTORIZZATORIA***

Il commerciante su area pubblica deve ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi e non può in nessun caso rifiutare la vendita nella quantità richiesta della merce esposta al pubblico .

E' obbligatorio per ogni titolare di posteggio tenere esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell' autorizzazione amministrativa , dell' iscrizione al Registro Ditte e dell' iscrizione al REC.

L' operatore deve essere sempre in grado di esibire a richiesta degli organi di vigilanza l' autorizzazione amministrativa di cui alla legge n. 112/91 .

**TITOLO II**

**INDIVIDUAZIONE**  
**AI SENSI DELL' ART. 3 COMMA 4 LEGGE 112/91**  
**DELLE AREE PUBBLICHE DI CUI ALL' ART. 1 COMMA 2**  
**LETT. B ) LEGGE 112/91**

***ART.7 - MERCATO DEL MARTEDI'***

L' area di mercato è quella configurata nella tavola planimetrica particolareggiata , allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto .

L' ampiezza complessiva dell' area del mercato del martedì ( comprensiva della superficie dei posteggi : mq 345 e delle corsie di camminamento : mq 1015 ) è di mq 1360 .

Il numero complessivo dei posteggi del mercato del martedì riservato ai commercianti su area pubblica è di 7 posteggi riservati ad operatori del settore non alimentare per la cui esatta numerazione, articolazione , superficie e dislocazione si rinvia all' allegata tavola planimetrica particolareggiata , allegato parte integrale e sostanziale del presente atto .

***ART.8 - MERCATO DEL VENERDI'***

L' area di mercato è quella configurata nella tavola planimetrica particolareggiata, allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto.

L' ampiezza complessiva dell' area del mercato del venerdì ( comprensiva della superficie dei posteggi : mq 2365 ,3 e delle corsie di camminamento : mq 2395,5 ) è di mq 4761,8 di cui complessivi mq 40 riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti .

Il numero complessivo dei posteggi del mercato del venerdì riservati ai commercianti su area pubblica è:

Periodo 1° Ottobre - 30 Aprile : 56 posteggi di cui 10 riservati al settore alimentare e 46 al settore non alimentare.

Periodo 1° Maggio - 30 Settembre: 54 posteggi di cui : 10 riservati al settore alimentare e 44 al settore non alimentare

Per la loro esatta numerazione , articolazione , superficie e dislocazione si rinvia nella allegata tavola planimetrica particolareggiata, allegato 2 ( tav. 2/a - 2/b - 2/c ) parte integrante e sostanziale del presente atto .

Nel mercato del venerdì 2 posteggi sono riservati agli agricoltori per la vendita diretta dei loro prodotti , per la cui esatta numerazione , articolazione , superficie e dislocazione si rinvia all' allegata tavola planimetrica particolareggiata , allegato 2 ( tav. 2/c) parte integrante e sostanziale del presente atto .

### **ART 9 - MODALITA' DI TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA.**

Presso l' Ufficio Polizia Municipale deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse copia autentica delle tavole planimetriche particolareggiate costituenti l' allegato, relative ai mercati precedentemente citati, nonché l' originale della Pianta Organica ( ruolino ) di ciascun mercato con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione ( posteggio ) , la superficie assegnata , la data di scadenza .

Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo il Capo Settore Polizia Municipale ha l' obbligo di provvedere agli aggiornamenti del caso e a comunicarlo alla Regione ai sensi dell' art. 7 comma 3 D.M. n. 248/1993.

### **ART. 10 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI**

Il concessionario di posteggio non presente all' ora stabilita nel precedente art. 3 non potrà più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sarà considerato assente .

I posteggi disponibili saranno assegnati secondo l' ordine risultante nel ruolino di spunta tenuto presso l' Ufficio Polizia Municipale che dovrà provvedere al suo aggiornamento . L' assegnazione dei posteggi disponibili avviene in base all' ordine di posizione nel ruolino il quale è definito dando la priorità ai soggetti che abbiano l' autorizzazione per l' esercizio dell' attività di cui all' art .1 comma 2 lett. c ) della legge 112/91 valida nella Regione Emilia Romagna e fra questi , come fra tutti gli altri , a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato( anzianità di presenza).

A parità di presenze si terrà conto della data di inizio attività al Registro Ditte.

Per numero di presenze si intende il numero di volte che l' operatore si è presentato al mercato entro le ore 8.00 ( periodo ora legale ) e 8.30 ( periodo ora solare) a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l' attività.

Coloro che in base alle procedure di cui sopra hanno diritto all' assegnazione temporanea del posteggio vacante ma rinunciano verbalmente allo stesso perdono la presenza.

Le procedure e i criteri di cui sopra si applicano ai produttori agricoli di cui alla legge n. 591/63.

Le procedure di assegnazione temporanea dei posteggi disponibili sono espletate dopo le ore 8.00 ( periodo ora legale ) e dopo le ore 8.30 ( periodo ora solare ) dal Capo Settore Polizia Municipale.

Le assenze determinate da causa di forza maggiore possono essere giustificate dai concessionari con idonea documentazione da trasmettere al Capo Settore Polizia Municipale entro 15 giorni .

Nei casi di condizioni meteorologiche avverse, per la cui valutazione competente è il capo settore polizia Municipale, le eventuali assenze non vengono computate.

### ***ART.11 - VERSAMENTI DOVUTI***

Le concessioni permanenti ( decennali ) , stagionali nonché le assegnazioni temporanee sono soggette al pagamento delle tasse e dei tributi nella misura e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia .

### ***ART .12 - ONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (posteggio)***

La concessione permanente ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata su istanza del titolare .

La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l' azienda commerciale nel rispetto della legge n.112/91 e delle normative regionali vigenti in materia. L' operatore decade dalla concessione del posteggio qualora si verificano le fattispecie di cui all' art. 3 comma 9 Legge n. 112/91 e dell' art. 9 D.M. n. 248/93.

Nessun operatore può utilizzare piu' di un posteggio contemporaneamente fatto salvo quanto disposto nell' art. 7 comma 7 del D.M. n. 248/1993.

L' efficacia della concessione è sospesa nei casi di accertato e notificato mancato pagamento dei tributi comunali dovuti per l' esercizio dell' attività su area pubblica ; la durata della sospensione è pari al periodo di mancato versamento.

La concessione cessa alla sua naturale scadenza indicata all' atto del rilascio o per rinuncia del titolare .

### ***ART. 13 - SUBINGRESSO***

Il subentro nella titolarità della azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante sempre che vengano rispettate le disposizioni vigenti in materia ( art. 16 D.M. n. 248/93 , art. 49 D.M. n. 375/88 , Leggi Reg.li n. 28/94, n. 48/95 ).



#### **ART. 14 - MODALITA' DI RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO**

La riassegnazione dei posteggi a seguito di eventuali ristrutturazioni o spostamento del mercato è effettuata dando la priorità nella scelta degli stessi agli operatori che saranno chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base dell'anzianità di frequenza allo specifico mercato quali concessionari dei posteggi, ed in caso di parità sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dal Registro Ditte.

#### **ART. 15 - NORME IGENICO SANITARIE**

La vendita e la somministrazione di generi alimentari è consentita all'interno del settore alimentare come individuato nelle tavole planimetriche particolareggiate allegate al presente atto ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria. La materia è disciplinata dall'art. 22 del D.M. n. 248/93 e per la parte non espressamente indicata dal T.U. delle leggi sanitarie, dal Regolamento Comunale d'Igiene, nonché dalla legge n. 283 /1962, dal relativo regolamento di attuazione n. 327/1980 e da ogni altra disposizione vigente in materia.

#### **ART. 16 - RINVIO**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia.

(tabelle allegate solo in cartaceo)